

N. R.G. 118/2026 L.G.

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FERIALE

Liq. Giud. n. 118 / 2026 - _____

Il Presidente della IV Sezione civile, dott. Luca Perilli

§ letta l'istanza depositata dal curatore in data 17 agosto 2026 con la quale chiede al giudice delegato, ex art. 211 comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa e della Insolvenza (di seguito: CCII), di **autorizzare l'esercizio dell'impresa della società** _____ **“limitatamente all'attività del settore giovanile”**, per le ragioni esposte nell'istanza;

§ visto l'allegato parere dd. 12 agosto 2026 dell'avv.to _____ riguardanti i temi rilevanti per l'ordinamento sportivo;

§ richiamato il proprio provvedimento del 17 agosto 2026, con cui ha assegnato a se stesso la trattazione dell'istanza, stante l'urgenza della stessa e il congedo ordinario del giudice delegato dott. Alessandro Pernigotto;

§ richiamato il proprio decreto del 17 agosto 2026, con cui ha invitato il curatore a produrre entro le ore 10.00 del 19 agosto 2026 memoria volta a specificare, allo stato delle conoscenze del curatore:

- l'attivo liquidabile della società in liquidazione giudiziale e il relativo presumibile valore di liquidazione.
- i debiti della società per quantità e qualità;
- il valore della cassa.
- la presumibile data di incasso del credito di solidarietà di € 677.331,91, già maturato, e relativo al trasferimento dei diritti alla prestazione sportiva del giocatore di calcio _____ dalla società di calcio _____ alla società di calcio _____ ;
- la presumibile data di incasso del credito di solidarietà relativo al trasferimento dei diritti alla prestazione sportiva del giocatore di calcio _____ dalla società di calcio _____ alla società _____ ;



§ vista la nota del curatore del 18 agosto 2026, con cui questi ha risposto alla richiesta di informazioni del giudice;

ha deciso come segue.

1. Con sentenza del 27 luglio 2026 il Tribunale di Brescia, su richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di _____ (di seguito: _____). La dichiarazione di apertura della liquidazione è stata preceduta, nel corpo della decisione, dalla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso depositato in data 8 luglio 2026 da _____ per l'accesso "con riserva", ex articoli 40 e 44 del CCII, a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Tale ricorso è stato depositato in seguito alla rinuncia, del 3.07.2026, da parte della stessa _____ alla procedura di composizione negoziata cui essa aveva dato avvio il 10 luglio 2025 con istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 C.C.I.A.A., cui aveva poi fatto seguito la nomina e la conseguente accettazione, in data 17 luglio 2025, dell'esperto Eugenio Bisssacoli. La composizione negoziata è stata accompagnata dalla conferma e poi dalla proroga di misure protettive (richieste il 21 novembre 2025, confermate dal Tribunale di Brescia il 19 gennaio 2026 e poi prorogate il 10 aprile 2026 fino al 13 luglio 2026).
2. In data 9 luglio 2025, prima dell'avvio della procedura di composizione negoziata, _____ aveva affittato alla società Brescia Holding spa "il ramo d'azienda costituito dalle attività di merchandising, servizi sportivi e pubblicitari nonché di tutte le attività ad esso connesse", con contratto poi risolto consensualmente in data 2 luglio 2026. _____ ha invece conservato la gestione del "ramo d'azienda calcistico", con l'obiettivo di cederlo a terzi nel corso o al termine della composizione negoziata.
3. Con il ricorso per l'accesso, ex articoli 40 e 44 del CCII, a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la società _____ ha modificato, rispetto alla composizione negoziata, la strategia volta al superamento della situazione di insolvenza - per come poi accertata dal Tribunale -, abbandonando, con riguardo quantomeno al "ramo d'azienda calcistico", il proposito di cessione dell'azienda a terzi e prospettando invece una "continuità diretta" con l'iscrizione al campionato Allievi Under 16 per la stagione 2026/2027 (avviata il 15 luglio 2026) previa riattivazione della matricola federale n. 7810, come riconosciuto dal Comunicato Ufficiale n. 129 del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND in data 30 giugno 2026, a seguito di richiesta avanzata in data 11/06/2026.
4. Il 17.08.2026 il curatore del _____, _____, ha chiesto al giudice



delegato l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, ex art. 211 terzo comma CCII, in via d'**urgenza** prima del completamento dell'inventario e della predisposizione del programma di liquidazione e nelle more della costituzione del comitato dei creditori. La ragione dell'urgenza è stata giustificata dal curatore, come segue: *“l'urgenza è documentata e non contestabile: la scadenza federale del 24 agosto per l'iscrizione al campionato provinciale Under 16 per la stagione sportiva 2026/2027 (...) rende materialmente impossibile attendere la nomina del comitato e la convocazione dello stesso entro i dieci giorni previsti dall'art. 138, comma 3, CCII senza determinare un rischio di dispersione irreversibile del valore dell'asset”* (pag. 3 dell'istanza). Il curatore ha allegato all'istanza (doc. 4) la comunicazione allo stesso curatore del Comitato Regionale della Lombardia della Lega Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito: FIGC), con la quale il Comitato *“concede la proroga del termine per il perfezionamento dell'iscrizione, già depositata sul portale LND e riferita esclusivamente al Campionato Allievi Under 16 Provinciali, fino al giorno 24 agosto 2026”*.

Il curatore precisa, con riguardo all'urgenza, che *“il mancato esercizio dell'attività dell'area dilettantistica/settore giovanile finalizzata a - e consistente nella - partecipazione al campionato Under 16, comporterebbe la revoca immediata dell'affiliazione, la perdita dell'avviamento, dei rapporti federali e del profilo sportivo dell'azienda, con conseguente deprezzamento del suo valore di cessione; l'esercizio dell'impresa - in uno con il permanere dei requisiti federali - consente invece di preservarne l'integrità funzionale fino alla liquidazione”* (pag. 4 dell'istanza). Inoltre, *“l'esercizio dell'impresa consentirebbe(...) di mantenere l'attivazione della matricola e l'affiliazione, e comunque di differire gli effetti della eventuale relativa revoca ai sensi dell'art. 16 NOIF (norme organizzative interne della FIGC, n.d.r.): l'esercizio dell'impresa e la partecipazione attiva al campionato provinciale Under 16 costituiscono di conseguenza il presupposto indispensabile per la maturazione e la successiva riscossione dei crediti da solidarietà e formazione sportiva a favore della procedura; tali crediti risulterebbero infatti irrecuperabili in caso di cessazione dell'attività d'impresa anche quanto al settore giovanile”* (pagina 5 dell'istanza).

5. Con riguardo alla **delimitazione del ramo d'azienda “calcistico”**, in relazione al quale **il curatore chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio**, il [] ha precisato che si tratta del *“complesso organizzato sportivamente rilevante, inteso come insieme di rapporti, beni e situazioni giuridiche suscettibili di rilevanza anche*



nell'ordinamento federale" (pagina 3 dell'istanza) e comprende *"i diritti, i rapporti organizzativi e sportivi riferibili all'impresa, con particolare riferimento all'attività dell'Area Dilettantistica/Settore giovanile; la matricola federale n. 7810 recentemente riattivata, l'affiliazione alla federazione sportiva e il titolo sportivo, ove conservabili secondo la disciplina federale applicabile; i rapporti attuali e futuri connessi alla partecipazione al campionato provinciale Under 16 per la stagione sportiva 2026/2027; i contratti attuali (ai quali troverà applicazione l'art. 211.8 CCII) e futuri sportivi, tecnici e organizzativi strettamente indispensabili per l'iscrizione e la partecipazione al campionato; i rapporti amministrativi minimi funzionali alla gestione dell'impresa limitatamente al Settore giovanile; l'avviamento specifico del Settore giovanile; la potenzialità di maturazione e incasso di crediti da solidarietà e formazione sportiva, quale utilità economica collegata alla conservazione in funzionamento dell'impresa"* (pagine 3 e 4 dell'istanza).

6. Quanto alle **"finalità" dell'esercizio provvisorio**, il curatore le individua (pagine 4 e 5) nella conservazione del valore aziendale e più precisamente:

- nella *"commerciabilità e cessione unitaria dell'azienda"*, perché la *"conservazione dell'azienda in stato di funzionamento, seppur limitatamente al settore giovanile, incrementa significativamente le prospettive di cessione unitaria sul mercato, in generale preferibile alla liquidazione atomistica"*, essendo oltretutto già pervenuta una manifestazione d'interesse da (allegato 6 all'istanza).
- Nella *"maturazione e recupero di crediti da solidarietà e formazione sportiva"*, il cui importo *"complessivamente quantificabile, in via prudenziale, in un range di valori tale da rendere economicamente preferibile l'esercizio limitato dell'attività rispetto alla cessazione definitiva, con conseguente definitiva perdita di tali poste attive"*: il curatore ha stimato tali poste attive in: *"crediti di solidarietà già maturati per euro 677.331,91 relativi al trasferimento del giocatore alla società di diritto inglese ; nonché i crediti di solidarietà relativi al trasferimento del giocatore alla società di diritto inglese alla società , crediti che la società stima prudenzialmente in euro 3.712.389,21, (...) "esigibili secondo le tempistiche previste dal Regolamento FIFA condizionatamente (.....) alla permanenza della titolarità della matricola"* (pag. 5 dell'istanza).

7. Quanto alla **"assenza di pregiudizio per i creditori"**, il curatore ritiene che tale requisito,



preteso dall'art. 211 CCII, sia soddisfatto per le seguenti ragioni: *“l'esercizio dell'impresa richiesto è circoscritto alla sola attività, ben delimitata, del settore giovanile; la durata richiesta è breve, determinata e strettamente funzionale agli adempimenti indicati; l'operatività prevista è minima e conservativa, non espansiva né imprenditoriale in senso proprio; i costi da sostenere sono contenuti ed orientati esclusivamente alla salvaguardia del valore e alla futura alienazione dell'azienda; il mancato esercizio determinerebbe una perdita ben maggiore per i creditori, consistente nella definitiva dispersione dell'avviamento, nella revoca immediata dell'affiliazione, nell'azzeramento dell'appel dell'azienda sportiva unitariamente intesa sul mercato e nell'impossibilità di recuperare i crediti da formazione sportiva”* (pagina 7 dell'istanza).

8. Il curatore ha effettuato una **previsione analitica dei costi di gestione del ramo d'azienda calcistico** (pagine 8 e 9 dell'istanza) e ha elaborato una bozza di budget separato dell'esercizio provvisorio (allegato 5 all'istanza), determinando in complessivi € 25.000,00 i costi di gestione dell'azienda in esercizio provvisorio fino al 31.12.2027 e chiedendo al tribunale di autorizzare l'esercizio con un limite massimo di spesa di € 50.000,00.
9. Tanto premesso, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio può essere autorizzata in via urgenza per le ragioni e nei limiti che seguono.
10. Prima di affrontare il tema dell'urgenza e gli effetti della stessa sulle regole procedurali, si deve preliminarmente verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'esercizio provvisorio. Il CCII riprende all'art. 211 la disciplina dell'esercizio dell'impresa del debitore già sperimentata dalla Legge Fallimentare (di seguito: LF) nell'art. 104. L'unica novità di rilievo è rappresentata dalla eliminazione del requisito del “grave danno” che possa derivare dalla interruzione dell'attività, previsto dalla LF ma non dal CCII. Quest'ultimo, così come la LF, considera dunque l'esercizio provvisorio quale strumento idoneo a conservare l'azienda, intesa quale pluralità di beni - inclusi quelli immateriali - unificati dalla loro destinazione produttiva, al fine di massimizzare il valore della liquidazione nell'interesse dei creditori. La misura dell'esercizio provvisorio ha dunque la potenzialità di attuare la liquidazione conservativa dell'azienda, realizzando contemporaneamente due diversi interessi protetti dal CCII, ossia la conservazione di complessi aziendali in funzionamento e la miglior soddisfazione dell'interesse dei creditori. A tale ultimo riguardo, la norma si accontenta dell'accertamento dell'assenza di “pregiudizio per i creditori”, quale condizione necessaria per l'autorizzazione



all'esercizio. Trattandosi della procedura liquidatoria "regina", l'assenza di pregiudizio va intesa nel senso che i creditori complessivamente e individualmente non ricevano un valore di liquidazione inferiore a quello che percepirebbero nel caso di liquidazione atomistica. Il requisito dell'assenza di pregiudizio per i creditori deve essere verificato attraverso la comparazione dei costi della continuità con i benefici derivanti dalla riallocazione del complesso aziendale. Nel caso in esame, l'assenza di pregiudizio è stata identificata dal curatore, come sopra specificato al paragrafo 7.

11. Oltre, al requisito dell'assenza di pregiudizio, ulteriore preconditione è l'esistenza di un'azienda, intesa anche come ramo d'azienda, che possa sopravvivere alla dichiarazione di liquidazione giudiziale fino alla riallocazione. Il Curatore chiede l'esercizio provvisorio con riferimento al "ramo di azienda calcistico" del A tale riguardo, l'esperto incaricato dal curatore, avvocato, specifica a pagina 6 del suo parere che il *“nell'ultimo campionato effettuato stagione sportiva 2024/2025 militava nei professionisti - Lega Serie B, quindi con apposito status federale da società professionistica, mentre oggi, dopo aver “saltato” una stagione sportiva ed in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale, appartiene all'area dilettantistica, risultando attualmente riattivata ed operativa, quanto alla propria posizione federale, nell'area dilettantistica facente capo alla Lega Nazionale Dilettanti e in particolare al Comitato Regionale Lombardia”*. Quanto all'attuale consistenza azienda della società, a pagina 11 dello stesso parere, l'avv.to evidenzia che *“non avendo più calciatori tesserati né la proprietà del marchio della società, così come il titolo sportivo, di fatto abbiamo una società azzerata nel valore patrimoniale si riscontra un marcato ridimensionamento del compendio patrimoniale e organizzativo, residuando principalmente il valore eventuale connesso alla posizione federale, alla matricola riattivata e ai crediti/contributi potenzialmente acquisibili”*.

12. In definitiva, l'azienda del ramo calcistico della società oggi si compone del bene immateriale del suo nome collegato ai suoi 115 anni di storia e di successi sportivi e della matricola sportiva. Inoltre, ritiene questo giudice che facciano parte dell'azienda anche i crediti di solidarietà sportiva perché, secondo l'affermazione della curatela e dell'esperto - affermazione che non è stato possibile approfondire, stante la complessità ad essa sottesa, nel breve lasso temporale di un provvedimento d'urgenza - il credito di solidarietà sportiva è indissolubilmente collegato alla permanenza della matricola sportiva (di recente riattivata) e quest'ultima è indissolubilmente dipendente



dall'iscrizione della squadra a un campionato federale. Se, dunque, i crediti sono generalmente indipendenti dall'azienda e possono circolare separatamente dal complesso aziendale, ciò non è vero per i crediti di solidarietà sportiva che, in quanto volti a ricompensare quella specifica società sportiva che si è dimostrata attiva nella formazione di calciatori inseriti nel circuito federale nazionale e internazionale (come nel caso della vendita del calciatore [] tra due squadre inglesi facenti parte delle associazioni sportive internazionali cui è affiliata la FGCI), sono un *asset* aziendale che esiste fino a che esista l'azienda.

13. Quanto poi all'esercizio dell'impresa, esso presuppone innanzitutto l'acquisizione del titolo sportivo, quale componente essenziale dell'azienda calcistica, e la ricostituzione nei tempi dettati dalla Federazione di una squadra di calcio dilettantistica (con contratti, tesseramenti, assicurazioni), la quale, iscritta entro il 24 agosto 2026 al campionato federale dei calciatori dilettanti, sia poi completa entro il 20 settembre 2026, ossia la data indicata al curatore dalla Federazione (pagina 6 dell'istanza).
14. Risulta dunque chiaro che la considerazione della consistenza e della continuità dell'azienda deve fare i conti con le regole dell'ordinamento sportivo, la cui autonomia è riconosciuta dall'art. 1 comma primo decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, a mente del quale *“la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”*. Il secondo comma dello stesso attribuisce però rilievo alle interferenze tra ordinamento sportivo ordinamento giuridico precisando che i relativi rapporti sono *“regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*.

Non spetta al giudice ordinario, per il citato principio di autonomia, interpretare le regole dell'ordinamento sportivo; tuttavia, l'analisi delle stesse è necessaria per effettuare una prognosi circa la prospettiva della continuità aziendale e della successiva riallocazione dell'azienda e per attribuire un valore ai costi e ai benefici dell'operazione, al fine di verificare che essa non si risolva in un pregiudizio per i creditori.

15. Alla luce dell'ordinamento sportivo è dunque opportuno enucleare i distinti concetti di matricola sportiva, affiliazione sportiva e titolo sportivo, come precisati dall'avvocato [] nel parere del 12 agosto (pagine 2-3). La *matricola federale* identifica il soggetto



che opera nel sistema della Federazione; l'*affiliazione* esprime il vincolo di questo soggetto la Federazione, con riguardo al rispetto delle regole (nel caso di specie le NOIF) e delle procedure federali e della relativa responsabilità; il *titolo sportivo* è definito dall'art. 52 delle NOIF come il "*riconoscimento da parte della FIGC delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società a un determinato campionato*". Il titolo sportivo è dunque elemento essenziale dell'azienda calcistica, perché senza titolo sportivo la squadra non può partecipare al campionato e la società di calcio non può quindi svolgere la sua tipica "attività". Ai sensi dell'articolo 16 delle NOIF, il fallimento, oggi liquidazione giudiziale, della società sportiva integra un'ipotesi di revoca dell'affiliazione; tuttavia, ai sensi dell'art. 52 comma 3 delle stesse NOIF, il titolo sportivo può circolare unitamente all'azienda anche nel caso di revoca dell'affiliazione federale. Ne consegue che, per potere valorizzare e cedere l'azienda, la società deve prima riconquistare il titolo sportivo e per ottenere il titolo sportivo deve perfezionare entro il 24 agosto 2026 l'iscrizione della squadra al campionato dilettanti, completando così la pre-iscrizione già avanzata nel mese di luglio. In assenza di titolo sportivo, vi sarebbe invece revoca dell'affiliazione e, secondo quanto affermano il curatore e l'avv.to , la revoca della matricola federale, il cui mantenimento è il presupposto per l'esigibilità del credito di solidarietà, stimato in oltre 3.700.000,00 euro e gestito dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), in relazione al trasferimento del calciatore dal al

16. l'esercizio provvisorio è dunque l'unica possibilità per il mantenimento della matricola federale, per realizzare la conseguente aspettativa di riscossione del credito di solidarietà sportiva e infine per valorizzare di ciò che resta del ramo di azienda calcistico, attraverso la conservazione e la riorganizzazione del ramo d'azienda calcistico che possano essere valutate dal Comitato regionale della Lombardia della lega Nazionale Dilettanti della FIGC ai fini del riconoscimento del titolo sportivo, con la iscrizione e la successiva partecipazione di una nuova squadra del al campionato dilettanti under 16. A tale riguardo mette conto evidenziare che il curatore ha depositato (sub. allegato 4) la comunicazione dd. 3 agosto 2026 del suddetto Comitato Regionale, inviata per conoscenza anche al Presidente e al Segretario generale della FIGC, con la quale, rispondendo alla richiesta del curatore del primo agosto 2026 di "*sospendere ovvero prorogare qualsiasi termine procedimentale in corso*" e di essere "*rimesso in termini con*



referimenti ai termini eventualmente già scaduti nei procedimenti pendenti tra il 28 luglio” (data della sentenza di liquidazione giudiziale n.d.r.) e *“la data di concessione della proroga”*, il Comitato ha

- preso atto che *“in data 28 luglio 2026 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Brescia n. 118/2026, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società (matr. fed. 7810)”*;
- riconosciuto che *“la vicenda riveste carattere di assoluta eccezionalità, in quanto connessa alla procedura di liquidazione giudiziale della società”*;
- evidenziato che *“il _____ ha provveduto, nei termini previsti, al deposito della domanda di iscrizione al Campionato Allievi Under 16 Provinciali, la quale risulta, alla data odierna, ancora nello stato di “attesa integrazioni” documentali sul portale iscrizioni LND”* e che *“alla medesima data non risultano depositati tesseramenti di calciatori utilmente schierabili nel Campionato Allievi Under 16 Provinciali, secondo la normativa federale vigente”*;
- riconosciuto *“che ricorrono i presupposti per accordare un termine supplementare esclusivamente ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione già tempestivamente presentata”*;
- concesso *“la proroga del termine per il perfezionamento dell'iscrizione, già depositata sul portale LND e riferita esclusivamente al Campionato Allievi Under 16 Provinciali, fino al giorno 24 agosto 2026”*.

17. Trattandosi di procedura in corso di perfezionamento, la prognosi circa la continuità aziendale e la successiva riallocazione dell'azienda deve concentrarsi sulle concrete possibilità di positiva conclusione della procedura e di riavvio del ramo di azienda calcistico. Per tale prognosi è necessario tornare nuovamente sulle regole dell'ordinamento sportivo che saranno esaminate sommariamente, nei limiti di compatibilità di una delibazione urgente. Vengono dunque in rilievo per l'iscrizione al campionato provinciale dilettanti le regole dell'art. 3.2.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2026 del Comitato Regionale Lombardia (allegato 4 al parere dell'avv.to _____) mentre per la valorizzazione del titolo sportivo i già richiamati articoli 16 e 52 delle NOIF.

18. Le condizioni “inderogabili” per l'iscrizione al campionato, previste dal comunicato Comitato Regionale Lombardia sono tre (pagina 15 del parere dell'avv.to _____):



A) La disponibilità di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. del 01.07.2026 (un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.)

B) L'inesistenza di pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

C) Il versamento all'atto dell'iscrizione al Campionato tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale, nonché il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari: Tassa associativa alla L.N.D.; Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza; Assicurazione tesserati; Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione.

Orbene, il curatore ritiene che le condizioni A e C siano agevolmente realizzabili nel contesto dell'esercizio dell'impresa. Per quanto riguarda la condizione sub B), la curatela rappresenta che, con l'ausilio dell'avv.to _____ ha provveduto a richiedere alla Lega Serie B, alla Lega Nazionale Dilettanti e alle associazioni di categoria: (Associazione Italiana Calciatori ed Associazione Italiana Allenatori di Calcio) se vi siano debiti della società _____ aventi rilevanza per la Federazione, ottenendo risposta negativa. Tuttavia la società ha ricevuto in data 11 agosto 2026 la comunicazione di una avvocato, nominato da ex tesserati alla Federazione, il quale afferma che i suoi assistiti (calciatori, allenatori ed operatori sanitari) vantano verso _____ un credito di euro 3.570.835,00 al lordo della tassazione, senza che però tale credito sia stato accertato né in sede di giustizia civile (tantomeno in seno allo stato passivo che è in via di formazione) né secondo le procedure di accertamento dell'ordinamento sportivo, ossia lodi federali o sentenze passate in giudicato emesse secondo l'ordinamento sportivo (pagg. 4 e 5 del parere dell'avv.to _____). Vi sarebbero pertanto, salvo accertamento finale, debiti molto consistenti della società rilevanti ai fini dell'ordinamento sportivo ma, apparentemente, non rilevanti ai fini dei requisiti richiesti dalle regole federali per l'iscrizione al campionato, perché i debiti non sono stati accertati da "sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la



risoluzione di controversie”.

19. Quanto poi alla possibilità di ottenere l’acquisizione del titolo sportivo che, si ripete, è componente essenziale dell’azienda calcistica, l’esercizio provvisorio potrebbe consentire di superare gli ostacoli determinati dall’apertura della liquidazione giudiziale. Come osserva l’avv.to _____, *“la disciplina federale contempla, in presenza di determinati presupposti e nei limiti temporali previsti dalle NOIF, la possibilità che la società in stato di insolvenza prosegua temporaneamente l’attività sportiva, con conservazione della posizione federale sino al prodursi degli effetti della revoca dell’affiliazione o sino all’eventuale cessione dell’azienda con trasferimento del titolo sportivo secondo l’art. 52 NOIF”.* A tale riguardo, l’articolo 16 comma 6 delle NOIF stabilisce¹ che, in caso di apertura di liquidazione giudiziale, il Presidente Federale revochi l’affiliazione della società alla FIGC salvo che l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’occorrenza della prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, la norma prevede che *qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo (...)* gli effetti della revoca *decorrono da tale data.* Tale ultima norma, di non piana lettura, induce la considerazione che gli effetti della revoca decorrano dalla data fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo da intendersi come il campionato 2027-2028 e cioè che, con l’esercizio provvisorio, la società in liquidazione giudiziale possa gestire l’azienda calcistica per un campionato ma non oltre il termine per l’iscrizione al campionato successivo. D’altro canto, se l’aggettivo “successivo” si riferisse al termine

¹ **Articolo 16.comma 6 delle NOIF:** *Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. 6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie. 6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda. 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile”.*



per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato imminente, non avrebbe senso la risposta del 3 agosto 2026 del Comitato federale (si veda sopra paragrafo 16) che, prendendo atto dell'avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società

, ha riconosciuto l'eccezionalità della situazione, ha riconosciuto *“che ricorrono i presupposti per accordare un termine supplementare esclusivamente ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione già tempestivamente presentata”* e ha concesso la proroga fino al 24 agosto per l'iscrizione. Né d'altro canto, è sopravvenuta la revoca dell'affiliazione per la sopravvenuta liquidazione giudiziale, nonostante la missiva del 3 agosto sia stata inviata anche alla Presidenza e alla Segreteria Generale FIGC.

20. Le considerazioni dei paragrafi 19 e 20 consentono di concludere per una prognosi positiva, sia pure con i dubbi connessi alla rilevanza degli ingenti debiti di rilevanza “federale” e circa il significato da attribuire all'articolo 16 comma 6 delle NOIF, sulla prospettiva della continuità aziendale.

21. Resta tuttavia ancora il tema dell'assenza di pregiudizio dei creditori e quindi della comparazione dei costi e dei benefici della prosecuzione dell'impresa. Il curatore nell'affermare l'assenza di pregiudizio compara i costi della prosecuzione della gestione del ramo d'azienda calcistico (si veda sopra paragrafo 8), stimati in complessivi euro 25.000,00, con il vantaggio che deriverebbe ai creditori dalla cessione dell'azienda calcistica in funzionamento e dalla possibile riscossione del credito di solidarietà per la recente cessione dei diritti di prestazione del calciatore dalla squadra di alla squadra di Londra dello stesso campionato inglese (quelle che il curatore definisce le *finalità* dell'esercizio provvisorio - si veda sopra paragrafo 7 -).

22. Con l'integrazione istruttoria dd. 18 agosto 2026, richiesta dal giudice delegato, la curatela, con riguardo ai debiti della società ha prodotto l'elenco dei creditori al 30.6.2026 depositato dalla Società unitamente alla domanda di accesso alla procedura di regolazione dell'insolvenza (All. 1), dal quale risulta che, a quella data, la società aveva debiti per€ 21.326.638,41, di cui per€ 2.133.449,13 nei confronti di dipendenti e di questi per€ 1.892.766,11 nei confronti di dipendenti “tesserati”. Il curatore ha poi precisato che l'attivo liquidabile è stato determinato dalla società nella propria domanda di ammissione alla procedura accesso alla procedura di regolazione dell'insolvenza (All. 4) in € 2.618.991,37 con riferimento: agli assets (composti dal marchio per€ 730.000,00, dai contributi di solidarietà potenziali per € 1.000.000,00 e dai contributi di solidarietà maturati per€ 888.991,37 già in buona parte incassati); ed inoltre per€ 3.500.000,00 con



riferimento al trasferimento del giocatore di calcio dal al
 Il curatore ha poi soggiunto che il valore della Cassa ammonta allo stato ad € 915.538,53: gran parte della somma presente in cassa ha origine in un fatto sopravvenuto e cioè all'incasso, *medio tempore*, del contributo di solidarietà legato alla cessione dei diritti di prestazione del calciatore dal al ; ha precisato sul punto il curatore che *“i crediti di solidarietà già maturati per euro 677.331,91 relativi al trasferimento del giocatore sono stati versati come da estratto in All. 2”*. Tenuto conto che, secondo quanto indicato dall'avv.to il marchio non fa più parte dell'azienda, ne consegue che il credito di solidarietà per il trasferimento dei diritti di prestazione del calciatore dal al rappresenta ampiamente la maggior parte dell'attivo “liquidabile”. In relazione a tale credito, nella suddetta nota del 18 agosto il curatore ha precisato che: il *“credito di solidarietà relativi al trasferimento del giocatore Tonalì al Tottenham, che la Società stima “prudenzialmente” in euro 3.712.389,21, e definisce “già maturati”, risulterebbero “esigibili secondo le tempistiche previste dal Regolamento FIFA” (Regulations Status and Transfer Player - RSTP), e dunque entro 30 giorni dal tesseramento da parte del club acquirente o in caso di pagamenti rateali al termine dei 30 giorni di ogni rata (condizionatamente, come detto, alla permanenza della titolarità della matricola)”*.

23. Tornando al requisito dell'assenza di pregiudizio per i creditori e alla valutazione dei costi/benefici, il vantaggio per i creditori prospettato dal curatore in relazione alla cessione dell'azienda calcistica in funzionamento appare difficilmente realizzabile alla luce delle norme NOIF. Al riguardo, l'unica certezza è rappresentata dal costo di esercizio. Tale costo è stimato dal curatore in € 25.000,00 e quindi in un valore irrisorio rispetto al debito complessivo ma non irrilevante se comparato all'attivo liquidabile. L'ipotesi di una positiva riallocazione dell'azienda in funzionamento deve invece fare i conti con l'art. 52 comma 3 delle norme NOIF², a mente del quale, per poter subentrare nella titolarità del

² **Articolo 52 comma 3 delle NOIF:** *“Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere della Commissione Operazioni Societarie ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo*



titolo sportivo, la società cessionaria dovrebbe dimostrare *di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta*. Orbene nella domanda di accesso a procedura di regolazione dell'insolvenza, la stessa società ha identificato debiti “sportivi” per quasi due milioni di euro; inoltre, il curatore ha dato atto di una richiesta stragiudiziale € 3.570.835,00, superiore all'importo stimato dalla società. L'operazione di cessione dell'azienda appare pertanto di complessa realizzazione, dovendo l'acquirente far fronte a debiti molti consistenti; ma soprattutto, a fronte di costi certi, mancano invece elementi certi cui ancorare una prognosi positiva di cessione dell'azienda che si possa risolvere in assenza di pregiudizio per i creditori.

24. La prosecuzione dell'attività aziendale resta però l'unica via per ottenere il recupero degli ingenti crediti di solidarietà che, in quanto legati al titolo sportivo e alla matricola federale – secondo le allegazioni del curatore e dell'esperto –, devono essere considerati come parte integrante dell'azienda calcistica (si veda sopra paragrafo 12). Inoltre, l'incasso del credito sportivo potrebbe dare una diversa luce alla possibilità di cessione del ramo calcistico dell'azienda a terzi secondo l'articolo 53 delle NOIF. La riscossione di tali crediti, che rappresentano la gran parte dell'attivo liquidabile della società, deve però passare attraverso procedure dall'esito incerto: l'iscrizione al campionato dilettantistico, il riacquisto del titolo sportivo, il concreto incasso dei crediti in tempi compatibili con l'esercizio dell'impresa. Orbene, l'incertezza dell'incasso di tali crediti non consente di considerarne il valore nominale nel bilanciamento con il costo dell'esercizio dell'azienda. Tuttavia, la possibilità di conseguirli, attraverso l'esercizio aziendale, deve essere considerata sotto la lente della *chance* di riscossione, da considerarsi come una situazione giuridica autonoma e una componente attuale del patrimonio della società in liquidazione (cfr. per il concetto di *chance* come componente del patrimonio si veda Cassazione civile sez. III, 21/07/2003, n. 11322; nonché si veda Consiglio di Stato sez. VII, 9/02/2026, n. 1009, punto 6.2, con riferimento alla *chance* non quale “mera aspettativa di fatto” ma quale “effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”). Si è argomentato ai paragrafi 18 e 19 circa l'effettività della possibilità di realizzare l'incasso

Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo”.



dei crediti di solidarietà, come confermato dal parziale incasso in corso di procedura. A fronte di tale prospettiva, la *chance* di realizzazione di crediti, che consentirebbe una soddisfazione parziale ma non irrisoria dei crediti della massa, ha indubbiamente un valore superiore al costo stimato dell'esercizio provvisorio, attestandosi quest'ultimo su un valore inferiore all'1% del credito atteso.

25. Per tali ragioni va autorizzato l'esercizio provvisorio in via urgente. L'urgenza consente di derogare alla regola sancita nel terzo comma dell'articolo 211 CCII per la quale l'autorizzazione, successiva alla pronuncia, della sentenza di liquidazione è emessa dal giudice delegato con decreto motivato, previo parere favorevole del comitato dei creditori. La norma pretende un parere positivo obbligatorio del Comitato dei Creditori, ossia dello stesso organo che, sulla base della informazione periodica del curatore (art. 211 comma 4 CCII), può determinare la cessazione dell'esercizio provvisorio, esercitando così un potere decisorio precluso al giudice delegato. La norma intende dunque attribuire ai rappresentanti dei creditori la valutazione del pregiudizio dell'esercizio dell'impresa nei confronti dei creditori. Vero è però che nel caso in esame non è ancora decorso il termine previsto dall'articolo 138 comma prima CCII per la nomina del comitato dei creditori, che la sentenza di liquidazione giudiziale è sopravvenuta in pieno periodo estivo e che i tempi dettati dalle regole federali sono risultati incompatibili con una nomina anticipata del comitato dei creditori e con i tempi di funzionamento del Comitato stabiliti dal CCII (articolo 138 comma 3; art. 140 comma 3). Vale pertanto la regola dell'art. 140 comma 4 del CCII per la quale *"in caso(...) di urgenza provvede il giudice delegato"*. Si tratta di una norma ispirata dalla *effettività della tutela*.
26. Considerato che l'intervento urgente del giudice delegato è collegato alla scadenza imminente del termine del 24 agosto, va determinato un obbligo straordinario di informazione a carico del curatore, in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 211 CCII: il curatore dovrà produrre al Tribunale (articolo 211 comma 7 CCII), e al Comitato dei Creditori ove sia stato nel frattempo costituito, una informativa completa sull'esercizio provvisorio entro il 31 agosto 2026 e un'ulteriore informativa il 22 settembre 2026, immediatamente dopo la scadenza del termine 20 settembre 2026, assegnato alla curatela dalla Federazione per gli adempimenti connessi all'avvio del campionato.
27. Quanto all'oggetto dell'esercizio provvisorio, il relativo ramo d'azienda è stato individuato dal curatore al punto 2 dell'istanza (pagine 3 e 4).
28. Quanto, infine, termine finale della durata dell'esercizio provvisorio, esso va determinata



nel 2 agosto 2027 ossia con riferimento al “successivo” termine per l’iscrizione al campionato 2026-2027 in coerenza con la lettura del paragrafo 16 comma 6 delle NOIF contenuta nel paragrafo 19 di questo decreto.

P.Q.M.

1. Autorizza in via d’urgenza il curatore all’esercizio dell’impresa della società in liquidazione giudiziale limitatamente al ramo d’azienda calcistico meglio individuato al punto 2. dell’istanza di autorizzazione del curatore del 17 agosto 2026.

2. Determina il termine finale di durata dell’esercizio dell’impresa al 02.08.2027.

3. Autorizza il Curatore a compiere tutti gli atti di gestione dell’azienda funzionali: alla conservazione della matricola federale n. 7810; al perfezionamento dell’iscrizione della squadra al campionato provinciale dilettantistico under 16 della Lega Dilettanti; al conseguimento del titolo sportivo; alla partecipazione al campionato; alla riscossione dei crediti di solidarietà.

4. Autorizza il Curatore a effettuare i pagamenti necessari alla gestione dell’attività, entro il limite di € 1.000,00 per singola operazione e nel rispetto del budget di € 25.000 (All. 5), estendibile fino ad € 50.000,00 per imprevisti che rientrino nell’oggetto sub. 1, con obbligo di separata contabilizzazione delle operazioni effettuate e di rendicontazione con motivazione specifica delle spese che eccedano gli € 25.000,00 o che non siano contemplate nella previsione di budget.

7. Dispone che il Curatore depositi relazioni informative a disposizione del Tribunale e, ove costituito, del Comitato dei Creditori, entro il 31 agosto 2026 (la prima) ed entro il 22 settembre 2026 (la seconda) e successivamente ogni tre mesi sull’andamento della gestione, sui costi sostenuti, sull’incasso dei crediti di solidarietà e sulle prospettive di cessazione dell’azienda

Brescia, 20 agosto 2026 ore 10.30

Il Presidente

Dott. Luca Perilli

